

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 33-8598

**Società BYTEST s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO). Istanza di modifica di Nulla Osta di cat. A ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti. Parere regionale ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 230/95 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

con nota prot. n. 0091740 del 29 novembre 2018, pervenuta ai competenti Uffici dell'Assessorato regionale all'Ambiente in data 6 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto di esprimere, entro il termine del 27 febbraio 2019, il parere di competenza sull'istanza per la modifica del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A presentata, ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato IX del d.lgs. 230/95 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti", dalla Società Bytest s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO). Contestualmente il Ministero ha chiesto di comunicare la necessità di richiedere all'istante eventuali integrazioni e chiarimenti in merito all'istanza presentata;

l'autorizzazione alla modifica del nulla osta viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 230/95, dal Ministero dello Sviluppo Economico sentito il parere dei Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ISPRA (ora ISIN) e delle regioni territorialmente competenti;

la legge regionale n° 5 del 18 febbraio 2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti", all'articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;

al comma 3 del medesimo articolo è altresì previsto che per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'Arpa, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della legge.

Dato atto che:

per l'istruttoria della documentazione pervenuta, la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con nota Prot. n. 32138 del 12 dicembre 2018 ha convocato ad una riunione tecnica, in data 10 gennaio 2019, l'Arpa, l'ASL TO4 e, quali espressione del tavolo tecnico nucleare, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Volpiano. Con la medesima nota ha altresì chiesto ai soggetti interessati di comunicare, entro il 13 dicembre 2018, eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico;

al riguardo l'Arpa Piemonte ha evidenziato l'assenza, nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società BYTEST, dell'indicazione del numero di sorgenti detenute per ogni radioisotopo, con riferimento sia a quelle già autorizzate che a quelle oggetto di istanza di modifica e, pertanto, la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con nota Prot. n. 32362 del 14 dicembre 2018, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità che la Società fornisse integrazioni in merito;

il 15 febbraio 2019 la Società BYTEST ha trasmesso la documentazione integrativa, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico e, successivamente, il Ministero, con nota Prot. n. 4071 del 21 febbraio 2019 ha aggiornato al 25 marzo 2019 il termine per l'invio del parere di competenza di cui all'articolo 28 del d.lgs. 230/95.

Dato atto, inoltre, che dall'esame della documentazione agli atti, sulla base delle valutazioni effettuate nel corso della riunione e tenuto conto delle osservazioni dell'Arpa, di cui alla nota Prot. n. 22894 del 13 marzo 2019, e dell'ASL TO4, di cui nota Prot. n. 20150 del 9 gennaio 2019, si evidenzia quanto di seguito riportato.

La Società BYTEST è già in possesso di un nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Interministeriale 01.09.2009, per la detenzione di sorgenti radioattive sigillate e tubi radiogeni, ai fini dell'esecuzione di radiografie e gammagrafie industriali e per l'esame e l'identificazione di leghe.

La modifica del nulla osta, oggetto della richiesta, riguarda l'incremento del numero di sorgenti radiogene e delle attività massime detenibili e, più in dettaglio, l'estensione dei limiti di attività del radioisotopo Se-75 e la modifica e l'incremento dei tubi radiogeni.

Con la nota del 15 febbraio 2019, la Società ha integrato la documentazione e ha riportato l'elenco delle sorgenti sigillate ad alta attività detenute alla data del 31 gennaio 2019, chiarendo che il numero delle sorgenti istantaneamente detenute e la loro attività varia in relazione ai carichi di lavoro e alle richieste dei clienti, ma sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Interministeriale 01.09.2009. Per quanto riguarda, in particolare, il radioisotopo Se-75, oggetto della richiesta di modifica del nulla osta, ha comunicato che non è possibile definire a priori il numero di sorgenti che intende detenere, perché all'interno di ogni contenitore l'attività caricata può variare (da 50 a 80 Ci). Qualora tutti contenitori accogliessero sorgenti con attività pari a 80 Ci, il numero totale di sorgenti, considerata l'attività autorizzata, sarebbe pari a 15.

Per quanto attiene agli aspetti più propriamente gestionali, nel corso dell'istruttoria è emerso che, nelle more dell'istituzione del "Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori" di cui all'articolo 9 del d.lgs. 52/2007, al fine di permettere l'alimentazione del "database delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nella Regione Piemonte", sviluppato dal Dipartimento Tematico Rischi Fisici e Tecnologici dell'Arpa Piemonte, sarebbe opportuno che nel nulla osta venisse prescritto che la Società BYTEST comunichi annualmente all'Agenzia il riepilogo delle sorgenti detenute.

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all'articolo 3 comma 2 della legge regionale 5/2010, tenuto conto dei contributi pervenuti, si ritiene che sussistano i presupposti per esprimere, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 230/95 parere favorevole alla modifica del nulla osta.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso

visto il d.lgs. 230/95;

vista la l.r. 5/2010;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 230/95 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010, relativamente alla modifica del nulla osta di categoria A in capo alla Società BYTEST s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO), rilasciato con Decreto Interministeriale 01.09.2009, ai fini dell'estensione dell'autorizzazione ad ulteriori sorgenti di radiazioni ionizzanti;

- di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per le motivazioni indicate in premessa, che nel nulla osta venga prescritto che la Società BYTEST comunichi annualmente ad Arpa Piemonte il riepilogo delle sorgenti detenute;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

(omissis)